

# NUOVO ISEE

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

## SCHEDE di APPROFONDIMENTO

<b>scheda</b>	<b>argomento</b>
<b>1</b>	<b>Il Calcolo Isee</b>
<b>2</b>	<b>Il nucleo familiare</b>
<b>3</b>	<b>Componente reddituale</b>
<b>4</b>	<b>Franchigie e detrazioni dal reddito</b>
<b>5</b>	<b>Patrimonio mobiliare</b>
<b>6</b>	<b>Patrimonio immobiliare</b>
<b>7</b>	<b>Le detrazioni dal patrimonio immobiliare e mobiliare</b>
<b>8</b>	<b>Scala di equivalenza</b>
<b>9</b>	<b>Calcolo Isee per prestazioni specifiche</b>
<b>10</b>	<b>Isee corrente</b>
<b>11</b>	<b>DSU e Isee, cosa si deve autocertificare</b>
<b>12</b>	<b>Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza</b>
<b>13</b>	<b>L'ISEE e le prestazioni a cui si applica o per cui è escluso</b>
<b>14</b>	<b>Utilizzo Isee nella legge di Stabilità 2014</b>

A cura di Graziano De Munari



## **Scheda 1 – Il Calcolo ISEE**

*Art.2– Dpcm – regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*

L'applicazione dell' ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, con possibilità di aggiungere criteri ulteriori da parte degli Enti erogatori.

La formula del calcolo per ottenere l'ISE rimane invariata

$$\text{ISE} = \text{ISR} + 0,2 \text{ ISP}$$

$$\text{ISEE} = \text{ISE}/\text{scala d'equivalenza}$$

(variano le franchigie applicate e redditi necessari per il calcolo)

---



## **Scheda 2 – Il nucleo familiare**

*Art.3 – Dpcm – regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*

**Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.**

Per famiglia anagrafica, infatti, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico (D.P.R. 223/1989) si intende *"un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune"*

### **I coniugi**

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.

A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

### **Figlio minore**

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.



### **Figlio maggiorenne**

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

### **Soggetto che si trova in convivenza anagrafica**

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (\*), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto nel punto precedente "figlio minore". Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

*(\*) Convivenza anagrafica (art.5 DPR 30.5.89 n.223)*

*1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.*

*2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.*

*3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.*



## **Scheda3 – Componente reddituale** **(per il calcolo dell'indicatore della situazione reddituale)**

*Art.4– Dpcm – regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*

**Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:**

- reddito complessivo ai fini IRPEF (*punto 1 del Cud per chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi o punto 11 del modello 730-3 2014 o punto RN1 col.5 del modello Unico persone fisiche 2014*);
- redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta (*ad es. somme percepite per incremento produttività, redditi di locazione sottoposti alla cedolare secca, reddito dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove attività*);
- ogni altra componente reddituale esente da imposta,
- i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ( *ad es. pensioni sociali, pensione di invalidità civile e assegno di accompagnamento, assegno al nucleo familiare, assegno di maternità*);
- redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) non indicati nel reddito complessivo assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
- il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.



## **Scheda 4 – Franchigie e detrazioni dal reddito** **(per il calcolo dell'indicatore della situazione reddituale)**

*Art.4– Dpcm – regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*

Per rendere più equo l'indicatore sono state previste detrazioni e franchigie.  
In particolare:

### **Detrazioni dal reddito di ogni singolo componente:**

- Detrazione del 20% fino a un massimo di Euro 3.000 se presente lavoro dipendente e Euro 1.000 se presente reddito da pensione
- Detrazione fino a Euro 5.000 per spese mediche e di assistenza specifica per disabili, acquisto cane guida e servizi interpretariato per non udenti
- Detrazione totale coll. domestica o retta per ricovero presso strutture residenziali se presente non autosufficiente

### **Sulla componente reddituale dell'intero nucleo si sottraggono:**

- Detrazione fino a Euro 7.000 del canone di locazione più detrazione di Euro 500 per ogni figlio successivo al secondo
- Detrazione assegni versati al coniuge separato per lo stesso e per i figli
- Detrazione totale coll.domestica o retta per ricovero presso strutture residenziali se presente non autosufficiente



## **Scheda 5 – Patrimonio immobiliare** **(per il calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale)**

*Art.5– Dpcm – regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*

**Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno.**

Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta.

Per i fabbricati la base imponibile dell'IMU è costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5% alla quale vanno applicati i seguenti moltiplicatori:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Poiché ai fini ISEE vanno riportati i valori IMU, vanno applicate anche le agevolazioni previste per immobili vincolati e immobili dichiarati inagibili, per i quali la legge riconosce un abbattimento del 50% della rendita catastale rivalutata alla quale va applicato il moltiplicatore.

L'agevolazione riguarda gli immobili vincolati dalle Belle Arti ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali e i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

In questo secondo caso, come stabiliscono le disposizioni in materia di IMU, si deve trattare di immobili di fatto non utilizzati, e l'agevolazione è applicabile limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.

Per i **terreni agricoli** la base imponibile ai fini IMU è costituita dall'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, al quale va applicato un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Per i **terreni edificabili** la base imponibile è costituita dal valore di mercato.

### **Immobili all'estero**

La base imponibile per il patrimonio immobiliare all'estero corrisponde al valore definito ai fini dell'**IVIE**, l'imposta degli immobili situati all'estero, indipendentemente dal periodo di possesso nel corso dell'anno.

In dettaglio per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, per l'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.



Per gli altri Stati, il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.



## **Scheda 6 – Patrimonio mobiliare** **(per il calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale)**

*Art.5– Dpcm – regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*

Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

- **depositi e conti correnti bancari e postali:** va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;
- **titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati:** va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- **azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri:** va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre;
- **partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati:** va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- **partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie:** va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- **masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un intermediario autorizzato:** va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre;
- **altri strumenti e rapporti finanziari:** va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre
- **contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione:** va assunto l'importo dei premi complessivamente versati alla data del 31 dicembre, al netto degli eventuali riscatti;
- **polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto:** va assunto l'importo del premio versato ( sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto);
- **il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria,** ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.



## **Scheda 7 - Le detrazioni dal patrimonio immobiliare e mobiliare (per il calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale)**

*Art.5- Dpcm – regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*

### **Patrimonio immobiliare**

#### **Detrazione per la prima casa**

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, al netto del mutuo residuo, non va dichiarato ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

#### **Detrazione per i mutui**

Dal valore determinato di ciascun fabbricato, area edificabile o terreno, si detrae l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU. La detrazione è riconosciuta solo per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato, mentre non spetta nel caso di mutui sottoscritti solo per la ristrutturazione.

La stessa detrazione è prevista in presenza di mutui sottoscritti per l'acquisto di fabbricati e/o terreni all'estero.

### **Patrimonio mobiliare**

Dal valore del patrimonio mobiliare, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.



## Scheda 7 – Scala equivalenza

Allegati 1 - Dpcm – regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) **0,2** in caso di nuclei familiari con tre figli, **0,35** in caso di quattro figli, **0,5** in caso di almeno cinque figli;
- b) **0,2** per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a **0,3** in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.



## **Scheda 8 – Calcolo Isee per prestazioni specifiche**

Artt. 6-7-8 Dpcm – regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

### **Prestazioni specifiche (art.2 comma 4)**

L'isee differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta limitatamente alle seguenti prestazioni: prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, in presenza di genitori non conviventi, prestazioni per il diritto allo studio universitario.

### **Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (art. 6)**

La prima differenziazione riguarda le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, vale a dire le *prestazioni sociali rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia*. Si tratta, in particolare di:

- sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Quando la prestazione riguarda soggetti di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni se a carico, ossia si può far riferimento al cosiddetto "nucleo familiare ristretto". In sostanza non si calcola ai fini ISEE la presenza di altri eventuali soggetti nello stesso stato di famiglia.

#### In caso di assistenza a ciclo continuo

Sempre in riferimento agli stessi soggetti, per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole per la determinazione dell'ISEE e non si applicano le detrazioni per badanti o per la retta.

In caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, in quanto maggiorenni e non a carico, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, riferita al solo ISEE del figlio a prescindere da altri componenti del suo nucleo familiare, salvo che nei seguenti casi:

- quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una condizione di disabilità;
- quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dai servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

Infine le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile (coniuge, genitori e figli, fratelli, generi e nuore, suoceri).



### **Prestazioni agevolate rivolte a minorenni (art.7)**

Per prestazioni agevolate rivolte a minorenni il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, ma che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- sia coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- abbia figli con persona diversa dall'altro genitore;
- ci sia un provvedimento dell'autorità giudiziaria per il versamento di assegni di mantenimento;
- ci sia stata l'esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertata l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

In caso di genitore coniugato con altri e con altri figli, comunque l'ISEE del nucleo familiare nel quale si trova il minorenne per il quale si chiede l'accesso a prestazioni sociali agevolate è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente. La componente aggiuntiva si riferisce sempre e solo al genitore, a prescindere da altri componenti del suo nucleo familiare.

### **Prestazioni per il diritto allo studio universitario (art.8)**

Anche nel caso di prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario (dalle borse di studio alla residenza negli alloggi universitari per fuori sede e, in molti Atenei anche per le tariffe relative alle tasse), sono previste regole particolari per il calcolo dell'ISEE.

I genitori non conviventi con lo studente sono comunque considerati nel medesimo nucleo familiare a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Quando il figlio a carico di genitori separati, o non coniugati non conviventi, l'ISEE di chi richiede la prestazione è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente.

#### Dottorato di ricerca

Quando la prestazione universitaria si riferisce, invece, ai benefici per i corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare di chi richiede la borsa è formato esclusivamente dallo stesso soggetto interessato. Se coniugato nucleo familiare di riferimento è quello formato con coniuge e eventuali figli.

#### Studenti stranieri o studenti italiani residenti all'estero

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero.



## **Scheda 10 – DSU – Isee – Cosa si deve autocertificare**

*Art.10– Dpcm – regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*

**Al momento della compilazione della DSU possono essere autocertificate le seguenti informazioni:**

- la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
- l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive (figli residenti con l'altro genitore);
- la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
- l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
- il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali;
- i redditi sottoposti a ritenuta alla fonte diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello Stato estero in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni;
- i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- gli assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- i redditi fondiari non soggetti ad Irpef;
- il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti all'Aire, convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito;
- le prestazioni sociali esenti da imposte non erogate dall'Inps
- l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per l'ex coniuge e per i figli;
- il valore del canone di locazione annuo per la prima casa;
- le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera ;
- le componenti del patrimonio immobiliare (in Italia e all'Estero) nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
- le eventuali donazioni (in caso di richiesta di ricovero);
- gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto (solo per controllo);
- le disponibilità finanziarie (la componente mobiliare del reddito).



## **Scheda11 –Isee corrente**

*Art. 9 Dpcm – regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*

In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

In presenza di queste situazioni l'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni sopraindicate, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, facendo riferimento ai seguenti redditi:

- a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
- b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
- c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di lavoratore dipendente di cui al precedente punto a) i redditi possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.



## **Scheda 12 - Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza**

(Articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c))

<b>Categorie</b>	<b>Disabilità Media</b>	<b>Disabilità grave</b>	<b>Non autosufficienza</b>
<b>Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni</b>	Invalidi 67 → 99% (D.Lgs. 509/1988)	Inabili totali (L. 118/1971, artt. 2 e 12)	Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/1988, art. 1, comma 2, lettera b)
<b>Invalidi civili minori di età</b>	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/1971, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/1988, art. 1)
<b>Invalidi civili ultrasessantacinquenni</b>	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67 → 99% (D.Lgs. 124/1998, art. 5, comma 7)	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/1998, art. 5, comma 7)	Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/1988, art. 1, comma 2, lettera b)
<b>Ciechi civili</b>	Art. 4 L. 138/2001	Ciechi civili parziali (L. 382/1970 - L. 508/1988 - L. 138/2001)	Ciechi civili assoluti (L. 382/1970 - L. 508/1988 - L. 138/2001)
<b>Sordi civili</b>	Invalidi civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (D.M. 27/8/1999, n. 332)	Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
<b>INPS</b>	Invalidi (L. 222/1984, artt. 1 e 6 - D.Lgs 503/1992, art. 1, comma 8)	Inabili (L. 222/1984, artt. 2, 6 e 8)	Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/1984, art. 5)
<b>INAIL</b>	- Invalidi sul lavoro 50 → 79% (D.P.R. 1124/1965, art. 66 ) - Invalidi sul lavoro 35 → 59% (D.Lgs. 38/2000, art. 13 - D.M.12/7/2000 - L. 296/2006, art. 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80 → 100% (D.P.R. 1124/1965, art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs. 38/2000, art. 13 - D.M. 12/7/2000 - L. 296/2006, art. 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (D.P.R. 1124/1965 - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L. 296/2006, art. 1, comma 782, punto 4
<b>INPS gestione ex INPDAP</b>	- Inabili alle mansioni (L. 379/1955, D.P.R. 73/1992 e D.P.R. 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/1995, art. 2)	
<b>Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra</b>	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tabella A D.P.R. 834/1981 (71 → 80%)	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tabella A D.P.R. 834/1981 (81 → 100%)	Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al D.P.R. 834/1981)
<b>Handicap</b>		Art. 3, comma 3, L. 104/1992	



## **Scheda 13 - L'ISEE e le prestazioni a cui si applica o per cui è escluso**

Prestazioni nazionali erogate sulla base dell'ISEE	Carta Acquisti (cd. Social Card)
	Assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori
	Assegno di maternità per le madri prive di altra garanzia assicurativa no per nuclei familiari con almeno tre figli minori
	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
	Erogazione borse di studio (ex L. n. 62/2000)
	Prestazioni del diritto allo studio universitario
	Tariffa sociale per il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica (bonus elettrico)
	Agevolazione per il canone telefonico
Principali prestazioni locali che dovrebbero essere erogate sulla base dell'ISEE	Asili nido e altri servizi socio-educativi per l'infanzia
	Mense scolastiche
	Servizi socio-sanitari domiciliari
	Servizi socio-sanitari diurni, residenziali, ecc.
	Altre prestazioni economiche assistenziali (ad es. reddito di cittadinanza, minimo vitale, assistenza straordinaria)
Principali prestazioni che utilizzano discrezionalmente l'ISEE pur in assenza di un obbligo specifico	Esenzione ticket sanitari (ad es. Regione Sicilia)
	Agevolazione per tasse universitarie
	Contributo per il pagamento dei canoni di locazione (ex L. 431/1998)
	Agevolazioni per il canone di locazioni in edilizia residenziale pubblica
	Agevolazione per trasporto locale
	Servizio di scuola-bus
	Agevolazioni per tributi locali (rifiuti solidi urbani)
	Formulazione graduatorie per il pubblico impiego (ex art. 16 l. 56/87)
Prestazioni nazionali per cui l'uso dell'ISEE è escluso dalla legge	Integrazione al minimo pensionistico
	Assegno e pensione sociale
	Maggiorazione sociale
	Pensione di invalidità civile



## Scheda 14 - Utilizzo Isee nella legge di Stabilità 2014

<p><b>art.1 comma 682</b></p> <p><b>DISCIPLINA IUC</b></p>	<p>Con <b>regolamento</b> da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la <b>disciplina per l'applicazione della IUC</b>, concernente tra l'altro:</p> <p><b>a)</b> per quanto riguarda la <b>TARI</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) i criteri di determinazione delle tariffe;</li><li>2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;</li><li>3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;</li><li>4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'<b>ISEE</b>;</li><li>5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;</li></ol> <p><b>b)</b> per quanto riguarda la <b>TASI</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'<b>ISEE</b>;</li><li>2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.</li></ol>
<p><b>Art.1 comma 707</b></p> <p><b>IMU</b></p>	<p>«<b>I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale</b> l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con <b>ISEE</b> non superiore a 15.000 euro annui.</p>
<p><b>Art. comma 201</b></p> <p><b>Bonus Bebè</b></p>	<p>Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, è istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto Fondo confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che è contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo.</p>

